

# Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA;  
ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 26 giugno 2013)

Relatore di maggioranza: ENZO GIANCARLI  
Relatore di minoranza: FRANCESCO ACQUAROLI

## sulle proposte di legge:

**PDL N. 299** a iniziativa della Giunta regionale (**testo base**)

*presentata in data 3 aprile 2013*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 (RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE) E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1999, N. 10 (RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI NEI SETTORI DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ, NONCHE' DELL'ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA)

**PDL N. 113** ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Giancarli, Camela, Acacia Scarpetti

*presentata in data 29 giugno 2011*

BANDI SPECIALI DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA A FAMIGLIE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DI SFRATTO O PER SODDISFARE STRAORDINARIE ESIGENZE ABITATIVE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

**PDL N. 212** a iniziativa del Consigliere Zaffini

*presentata in data 11 giugno 2012*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 "RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE"

**PDL N. 269** a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 21 novembre 2012*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 "RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE" E ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1999, N. 10 "RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI NEI SETTORI DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA', NONCHE' DELL'ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA"

**PDL N. 273** a iniziativa dei Consiglieri Perazzoli, Sciapichetti, Giancarli, Badiali, Traversini  
*presentata in data 29 novembre 2012*

NORME IN MATERIA DI AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 “RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”

---

*(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

### **Nuova titolazione proposta dalla Commissione:**

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36 “RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”, ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1999, N. 10 “RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI NEI SETTORI DELLO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ, NONCHE’ DELL’ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA”, ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 45 “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 2013/2015 DELLA REGIONE. LEGGE FINANZIARIA 2013” E ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2009, N. 18 “ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2009”. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI ERP AGEVOLATA PER LE FORZE ARMATE

**TESTO BASE: proposta di legge n. 299**

---

**RELAZIONE ORALE**

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 15 luglio 2013)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 15 luglio 2013 esaminato il testo della proposta di legge n. 299 (testo base) avente ad oggetto *(nuova titolazione proposta dalla Commissione)*: “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa), alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009). Interventi per la realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate”, abbinata alle proposte di legge n. 113, n. 212, n. 269 e n. 273, già esaminato in sede referente dalla quarta Commissione nella seduta del 26 giugno 2013

**esprime parere favorevole**

Il Presidente della Commissione  
Dino Latini

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

*(Seduta del 19 luglio 2013)*

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 299 (testo base) concernente (*nuova titolazione proposta dalla Commissione*): "Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009). Interventi per la realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate", abbinata alle proposte di legge n. 113, n. 212, n. 269 e n. 273, nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Udito il relatore consigliere Luca Bartolucci (delegato da Matteo Ricci) nella seduta odierna;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Richiamato il parere contrario n. 26 espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 27 aprile 2012, relativo alla proposta di legge n. 133/2011 concernente (*nuova titolazione proposta dalla Commissione*): "Istituzione dell'ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche). Soppressione degli enti regionali per l'abitazione pubblica (ERAP) e modifiche alla legge regionale 36/2005", approvata in l.r. 18/2012;

Ribadita la contrarietà del Consiglio stesso in merito alla centralizzazione delle funzioni evidenziata nel parere suddetto;

Sottolineata la forte preoccupazione delle Autonomie locali per l'avocazione della gestione delle risorse derivanti dalle alienazioni del patrimonio abitativo a discapito dei territori;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 20 e 23 del Regolamento interno del CAL;

**DELIBERA**

di esprimere parere contrario.

Il Presidente  
Fabrizio Giuliani

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 36/2005)*

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), dopo le parole: "di edilizia residenziale" è aggiunta la parola: "pubblica".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

"a) ripartisce tra le Province le risorse destinate alla programmazione prevista dall'articolo 7;"

3. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:

"h bis) prevede una quota delle risorse disponibili da destinare all'attività formativa degli operatori pubblici del settore."

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 36/2005)*

1. Dopo l'articolo 5 bis della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

"Art. 5 ter (Programmi regionali speciali)

1. La Giunta regionale, al fine di utilizzare risorse sopravvenute all'approvazione del piano di cui all'articolo 5 ovvero per completare programmi di ERP in corso di realizzazione, approva, previo parere della competente commissione consiliare, programmi speciali di intervento, individuando procedure, destinatari, modalità attuative, tipologie d'intervento e risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui all'articolo 6 bis."

**Art. 3**

*(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 36/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 36/2005, le parole: "di cui agli articoli 5 e 5 bis" sono sostituite dalle parole: "di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter".

2. All'alinnea del comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 36/2005, dopo le parole: "Il fondo è utilizzato" è aggiunta la parola: "inoltre".

3. Sono abrogate la lettera d) del comma 2 e le lettere a) e b) del comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 36/2005.

**Art. 4**

*(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 36/2005)*

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 36/2005 è inserito

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 36/2005)*

*Identico*

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 36/2005)*

1. Dopo l'articolo 5 bis della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

"Art. 5 ter (Programmi regionali speciali)

1. ~~La Giunta regionale~~ **L'Assemblea legislativa regionale**, al fine di utilizzare risorse sopravvenute all'approvazione del piano di cui all'articolo 5 ovvero per completare programmi di ERP in corso di realizzazione, approva, ~~previo parere della competente commissione consiliare~~ **su proposta della Giunta regionale**, programmi speciali di intervento, individuando procedure, destinatari, modalità attuative, tipologie d'intervento e risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui all'articolo 6 bis."

**Art. 3**

*(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 36/2005)*

1. *Identico*

2. *Identico*

3. *Soppresso*

**Art. 4**

*(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 36/2005)*

*Identico*

il seguente:

“Art. 6 bis (Destinazione dei proventi delle alienazioni)

1. Concorrono al finanziamento dei piani e dei programmi di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter:

- a) i proventi delle alienazioni degli alloggi di cui all’articolo 20 septiesdecies, comma 3;
- b) le risorse derivanti dalle alienazioni e dall’estinzione dei diritti di prelazione di cui all’articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), relative al patrimonio dell’ERAP Marche.

2. La Giunta regionale è autorizzata a individuare una quota parte dei proventi e delle risorse di cui al comma 1 da destinare:

- a) al ripiano dell’eventuale deficit finanziario dell’ERAP Marche;
- b) al versamento al fondo regionale di cui all’articolo 6.

3. Nell’ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter e 7, i proventi e le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono destinati all’incremento o alla valorizzazione del patrimonio abitativo dell’ERAP Marche, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.”.

#### **Art. 5**

*(Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 36/2005)*

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “di nuova costruzione,” sono inserite le parole: “di norma senza ulteriore consumo di suolo non urbano,”.

2. Al comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “mediante l’impiego di tecniche costruttive basate sui principi di bioedilizia” sono inserite le parole: “desumibili dal protocollo ITACA nazionale”.

#### **Art. 6**

*(Modifica dell’articolo 15 della l.r. 36/2005)*

1. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “sulla base della loro significatività,” sono inserite le parole: “conformità con il programma operativo per la riqualificazione urbana di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 (Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio” e 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione,

#### **Art. 5**

*(Modifiche dell’articolo 10 della l.r. 36/2005)*

*Identico*

#### **Art. 6**

*(Modifica dell’articolo 15 della l.r. 36/2005)*

*Identico*

migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” ),”.

**Art. 7**

*(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 36/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “mediante l'individuazione di apposite linee guida” sono aggiunte le parole: “redatte sulla base del protocollo ITACA nazionale”.

**Art. 8**

*(Modifica dell'articolo 20 sexiesdecies della l.r. 36/2005)*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 sexiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“1. I proventi dei canoni degli alloggi di ERP sono destinati alla copertura dei costi di amministrazione, di manutenzione e di riqualificazione del patrimonio di ERP e al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.”.

**Art. 9**

*(Modifiche dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Gli alloggi di ERP possono essere alienati:  
a) per l'esigenza di una razionale ed economica gestione del patrimonio, con reinvestimento dei proventi nel settore dell'ERP;  
b) per il finanziamento dei piani e dei programmi di settore previsti dalla presente legge.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“3. L'ERAP Marche propone per l'approvazione alla Giunta regionale i programmi di alienazione del proprio patrimonio abitativo, in base agli indirizzi e alle direttive adottati dalla Giunta regionale medesima.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: “del 20 per cento” sono soppresse.

4. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 sono inseriti i seguenti:

“8 ter. I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, con l'applicazione della decurtazione massima prevista al comma 6;
- b) con versamento di una quota non inferiore al 25 per cento del prezzo di cessione al momento della stipula del contratto e dilazione del pagamento della parte rimanente in non

**Art. 7**

*(Modifica dell'articolo 20 della l.r. 36/2005)*

*Identico*

**Art. 8**

*(Modifica dell'articolo 20 sexiesdecies della l.r. 36/2005)*

*Identico*

**Art. 9**

*(Modifiche dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)*

*Identico*

più di diciotto anni a un interesse pari al tasso fisso o variabile praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti pubblici agli enti locali, previa iscrizione ipotecaria. A tale modalità di pagamento si applica una decurtazione pari al 50 per cento di quella massima prevista al comma 6.

8 quater. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'ERAP Marche fornisce alla Regione il rendiconto dei proventi delle alienazioni, con l'eventuale piano pluriennale dei rientri derivanti dalle vendite medesime.”.

#### **Art. 10**

*(Modifica dell'articolo 35 della l.r. 36/2005)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 36/2005 sono inseriti i seguenti:

“1 bis. Al finanziamento del fondo di cui all'articolo 6 concorrono i proventi di cui all'articolo 6 bis, comma 2, lettera b).

1 ter. I proventi di cui al comma 1 bis sono iscritti a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA) nell'ambito dell'UPB 40501 dello stato di previsione dell'entrata.”.

#### **Art. 11**

*(Modifica dell'articolo 38 della l.r. 10/1999)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), dopo le parole: “di edilizia residenziale” sono aggiunte le parole: “, di programmi speciali di intervento e dei programmi di alienazione del patrimonio abitativo dell'ERAP Marche”.

#### **Art. 12**

*(Modifica dell'articolo 39 della l.r. 10/1999)*

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/1999 è abrogata.

#### **Art. 10**

*(Modifica dell'articolo 35 della l.r. 36/2005)*

*Identico*

#### **Art. 11**

*(Modifica dell'articolo 38 della l.r. 10/1999)*

*Identico*

#### **Art. 12**

*(Modifica dell'articolo 39 della l.r. 10/1999)*

*Soppresso*

#### **Art. 12 bis**

***(Realizzazione di alloggi di ERP agevolata per le forze armate)***

1. Per l'anno 2013 la Regione concede contributi sino ad euro 300.000,00 a favore di cooperative edilizie costituite tra apparte-

nenti alle forze armate per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 300.000,00.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 3 si provvede con le risorse iscritte a carico dell'UPB 42604 dello stato di previsione della spesa derivanti dall'abrogazione dell'articolo 45 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009).

5. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nell'UPB 42604 i capitoli necessari all'attuazione dell'intervento di cui al comma 1.

#### Art. 12 ter

*(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 45/2012)*

1. All'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013) le parole: "sostegno all'acquisto della prima casa" sono sostituite dalle parole: "sostegno all'acquisto, alla locazione ed all'efficientamento energetico della prima casa".

#### Art. 13

*(Norme transitorie e finali)*

1. *Identico*

2. *Identico*

#### Art. 13

*(Norme transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 bis della l.r. 36/2005, come introdotto dall'articolo 4 della presente legge, non si applicano ai proventi delle alienazioni per i quali l'ERAP Marche, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) abbia assunto impegno contabile di spesa per dare esecuzione ai relativi piani di reinvestimento, a eccezione delle eventuali economie di spesa;
- b) debba assumere impegno contabile a seguito di partecipazione a programmi comunitari, statali o regionali in corso di definizione.

2. In deroga a quanto indicato al comma 1, i proventi delle alienazioni di cui al comma medesimo vengono utilizzati dall'ERAP Marche secondo quanto stabilito dall'articolo 6 bis della l.r. 36/2005, come introdotto dall'articolo 4 della presente legge, qualora i lavori relativi agli interventi finanziati con i piani di reinvestimento non abbiano inizio entro tredici mesi dalla data dell'impe-

gno contabile ovvero entro il termine, se successivo, di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**3.** Le risorse finanziarie assegnate a operatori privati, enti locali ed ERAP Marche sulla base di piani e programmi di ERP o comunque destinati all'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, che costituiscono economie di spesa ovvero che non sono state utilizzate in tutto o in parte entro i termini stabiliti dai singoli provvedimenti di concessione o di proroga, sono revocate e vengono versate al fondo regionale per le politiche abitative di cui all'articolo 6 della l.r. 36/2005. Qualora tali risorse provengano dall'apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Cassa depositi e prestiti, le medesime sono svincolate e rese disponibili per i piani e programmi di cui agli articoli 5, 5 bis, 5 ter e 7 della l.r. 36/2005.

**4.** I provvedimenti di accertamento delle risorse non utilizzate di cui al comma 3 sono assunti dall'ente che ha assegnato il finanziamento all'operatore pubblico o privato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e vengono comunicati alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.

**5.** In caso di inutile decorso del termine per l'adozione dei provvedimenti di accertamento di cui al comma 4 interviene la Giunta regionale, previa diffida, mediante l'assunzione dei necessari provvedimenti, anche sostitutivi.

**3. Identico**

**4. Identico**

**5. Identico**

**5 bis. Al fine di portare a termine le operazioni di formazione delle nuove graduatorie ai sensi dell'articolo 20 quinquies della legge 36/2005, i Comuni, per l'anno 2013, possono prorogare la validità delle graduatorie di assegnazione per un massimo di dodici mesi dalla data di scadenza delle medesime e comunque non oltre il giorno di approvazione della nuova graduatoria.**

**Art. 13 bis  
(Abrogazioni)**

**1. Sono abrogati:**

- a) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/1999;
- b) la lettera d) del comma 2 e le lettere a) e b) del comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 36/2005;
- c) l'articolo 45 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009).

**Pdl n. 113**  
**ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli,**  
**Giancarli, Camela Acacia Scarpetti**  
**presentata in data 29 giugno 2011**

**Art. 1**

1. Nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano, da almeno tre anni, un alloggio di edilizia sovvenzionata ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera c) della l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), ivi inclusi gli alloggi parcheggio di cui alla l.r. 3 agosto 1981, n. 21 (Provvedimenti straordinari per l'assistenza alle famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto) in virtù di un atto di natura provvisoria adottato per soddisfare temporaneamente le esigenze di famiglie sottoposte a provvedimenti di sfratto o per straordinarie esigenze abitative di famiglie in difficoltà, è disposto un prolungamento dell'assegnazione per un periodo di due anni purchè in regola con il pagamento dei canoni ed in possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, previsti dall'articolo 20 quater della l.r. 36/2005.

2. I Comuni indicano bandi speciali di assegnazione riservati ai soggetti di cui al comma 1. Per partecipare ai relativi bandi gli aspiranti assegnatari devono essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1.

**Pdl n. 212**  
**ad iniziativa del Consigliere Zaffini**  
**presentata in data 11 giugno 2012**

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 36/2005)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituita dalla seguente:

“c) per nucleo familiare quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF nonché dal genitore legalmente separato o divorziato con prole in affidamento esclusivo o condiviso, salva l'ipotesi in cui un componente intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno un anno antecedente la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia oppure derivante da adozione e tutela;”.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 36/2005)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

“3 bis. Se il coniuge ha figli in affidamento esclusivo o condiviso, la valutazione della capacità economica è incrementata dell'importo dell'assegno di mantenimento percepito dall'ex coniuge in favore suo o della prole eventualmente assegnata in affidamento ed è diminuita per il soggetto che corrisponde un assegno di mantenimento all'ex coniuge ed eventualmente alla prole, così come documentato da decreto provvisorio o da sentenza passata in giudicato.”.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 14 della l.r. 36/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 36/2005, dopo le parole: “nuclei familiari monoparentali con figli a carico” sono inserite le seguenti: “, genitori con figli in affidamento esclusivo o condiviso”.

**Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 36/2005)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

“d) avere una capacità economica del nucleo familiare, così come definito dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, calcolata ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'articolo 12, non superiore al limite massimo stabilito dal piano di cui all'articolo 5 per ciascuna tipologia di intervento;”.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:

“e bis) ottemperare puntualmente agli obblighi di versamento dell'assegno di mantenimento.”.

**Pdl n. 269**  
**ad iniziativa del Consigliere Latini**  
**presentata in data 21 novembre 2012**

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 36/2005)*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è sostituita dalla seguente:

“a) ripartisce tra le Province le risorse destinate alla programmazione di cui all'articolo 7;”.

**Art. 2**

*(Inserimento dell'articolo 5 ter nella l.r. 36/2005)*

1. Dopo l'articolo 5 bis della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:

“Art. 5 ter (Programmi regionali per particolari esigenze abitative)

1. Per far fronte a particolari esigenze abitative, la Giunta regionale approva specifici programmi di intervento individuando procedure, destinatari, modalità attuative e tipologie d'intervento.”.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 36/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 36/2005, le parole “articoli 5 e 5 bis” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 5, 5 bis e 5 ter”.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 36/2005 è abrogata.

3. Al comma 2 bis dell'articolo 6 della l.r. 36/2005, dopo le parole “Il fondo è utilizzato” è aggiunta la parola: “inoltre”. Le lettere a) e b) del medesimo comma sono abrogate.

**Art. 4**

*(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 36/2005)*

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:

“Art. 6 bis (Destinazione dei proventi delle alienazioni)

1. Concorrono al finanziamento dei piani e dei programmi di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter:

- a) i proventi delle alienazioni degli alloggi indicati al comma 3 dell'articolo 20 septiesdecies;
- b) le risorse derivanti dalle alienazioni e dall'estinzione dei diritti di prelazione di cui all'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) relative al patrimonio dell'ERAP Marche.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente la quota parte dei proventi indicati al comma 1 da destinare:

- a) all'incremento o valorizzazione del patrimonio abitativo dell'ERAP Marche, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- b) al ripiano dell'eventuale deficit finanziario dell'ERAP Marche.

3. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale stabilisce, in relazione alle risorse disponibili, una eventuale quota dei proventi di cui al comma 1, lettera a), da versare al fondo regionale di cui all'articolo 6.”.

### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 20 sexiesdecies della l.r. 36/2005)*

1. Il comma 1 dell'articolo 20 sexiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“1. I proventi dei canoni degli alloggi di ERP sono destinati alla copertura dei costi di amministrazione, di manutenzione e di riqualificazione del patrimonio ERP e al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.”.

### **Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)*

1. Il comma 3 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“3. L'ERAP Marche propone alla Regione, per l'approvazione, i programmi di alienazione del proprio patrimonio abitativo.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: “del 20 per cento” sono soppresse.

3. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 sono inseriti i seguenti:

“8 ter. I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, con l'applicazione della decurtazione massima prevista al comma 6;
- b) con versamento di una quota non inferiore al 25 per cento del prezzo di cessione al momento della stipula del contratto e dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di diciotto anni ad un interesse pari al tasso fisso o variabile praticato dalla Cassa depositi e prestiti per i finanziamenti pubblici agli enti locali, previa iscrizione ipotecaria. A tale modalità di pagamento si applica una decurtazione pari al 50 per cento di quella massima prevista al comma 6.

8 quater. Entro il 31 marzo di ciascun anno

l'ERAP Marche fornisce alla Regione il rendiconto dei proventi delle alienazioni con l'eventuale piano pluriennale dei rientri derivanti dalle vendite medesime.”.

#### **Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 38 della l.r. 10/1999)*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) sono inserite le seguenti:

“a bis) l'approvazione di programmi di alienazione del patrimonio abitativo dell'ERAP;  
a ter) l'approvazione di specifici programmi di intervento per particolari esigenze abitative;”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 10/1999 è inserito il seguente:

“1 bis. L'atto di cui alla lettera a ter) del comma 1 è adottato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione assembleare.”.

#### **Art. 8**

*(Modifica all'articolo 39 della l.r. 10/1999)*

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 10/1999 è abrogata.

#### **Art. 9**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Le norme indicate all'articolo 6 bis della l.r. 36/2005, introdotte con la presente legge, non si applicano ai proventi delle alienazioni per i quali l'ERAP Marche, alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) abbia assunto impegno contabile di spesa in esecuzione di provvedimenti di impiego delle risorse;
- b) debba assumere impegno contabile a seguito di partecipazione a programmi comunitari, statali, regionali, in corso di definizione.

**Pdl n. 273**  
**ad iniziativa dei Consiglieri Perazzoli,**  
**Sciapichetti, Giancarli, Badiali, Traversini**  
**presentata in data 29 novembre 2012**

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 20 septies  
della l.r. 36/2005)*

1. L'articolo 20 septies della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), è sostituito dal seguente:

“Art. 20 septies (Subentro, ampliamento e ospitalità temporanea)

1. Il subentro nell'assegnazione a seguito di decesso dell'assegnatario o abbandono dell'alloggio è consentito esclusivamente a beneficio dei componenti del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), conviventi sin dal momento dell'assegnazione ovvero in virtù di ampliamento stabile avvenuto in virtù del comma 3 e seguenti.

2. In caso di separazione fra coniugi, di scioglimento del matrimonio ovvero di cessazione degli effetti civili dello stesso, si provvede alla voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione, anche provvisoria, del giudice. In caso di cessazione della stabile convivenza, l'ente gestore provvede, altresì, alla voltura del contratto di locazione nei confronti del genitore convivente con la prole.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, nascita figli, adozione, tutela o affidamento, è autorizzato dall'ente gestore su richiesta dell'assegnatario, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 20 quater e purché l'abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare.

4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, diverso da quello avvenuto per matrimonio, convivenza more uxorio, nascita figli, adozione, tutela o affidamento, costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo un anno dall'autorizzazione dell'ente gestore, che deve essere concessa o respinta entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda dell'assegnatario.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'ente stesso o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che l'ente gestore si sia pronunciato, la domanda di ampliamento stabile del nucleo familiare, conforme alle prescrizioni del presente articolo, si intende accolta. E' fatta salva l'ipotesi in cui all'ente gestore non risultino pervenute le informazioni e/o certificazioni integrative eventualmente richieste ai sensi del comma 5.

7. L'ampliamento stabile del nucleo familiare viene autorizzato, con il procedimento di cui ai commi 4, 5 e 6, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 20 quater e di inadeguatezza dell'alloggio rispetto alle esigenze del nuovo nucleo familiare, nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di parentela, qualora l'assegnatario medesimo risulti bisognoso di assistenza sanitaria certificata da strutture sanitarie pubbliche. Tale ampliamento non fa sorgere il diritto al subentro e l'autorizzazione dell'ente gestore cessa con il venir meno delle esigenze che l'hanno originato.

8. Nel caso di ospitalità temporanea di persone, superiore a trenta giorni, l'assegnatario è tenuto a darne comunicazione all'ente gestore secondo le modalità stabilite dal medesimo. L'ospitalità non può superare i sei mesi, pena la decadenza dell'assegnazione.".

### **Art. 2**

*(Modifica dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005)*

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

"c) dei nuovi componenti del nucleo familiare autorizzati ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 7.".

### **Art. 3**

*(Norma transitoria)*

1. La disciplina di cui all'articolo 1 si applica anche alle domande di ampliamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato restituito l'alloggio all'ente gestore a condizione che il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti nel medesimo articolo 1 e provveda al pagamento del canone o dell'indennità di occupazione senza titolo, nonché degli oneri accessori maturati.

2. In caso di contenzioso in corso, l'accoglimento della domanda è subordinato al pagamento di tutte le spese legali maturate ed all'impegno da parte del richiedente all'abbandono della causa.